



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



CORSO ABILITANTE RSPP DATORE DI LAVORO

RISCHIO BASSO

INTRODUZIONE ALLE TEMATICHE DI SICUREZZA D.LGS 81-08 E S.M.I.



SERGIO VIANELLO INGEGNERE

ing@sergiovianello.it

www.sergiovianello.it



1 febbraio 2023

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 ***TESTO COORDINATO CON IL D.LGS 106/2009***



LA NORMATIVA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO



**DECRETO
LEGISLATIVO**
9 aprile 2008 n.
81 e s.m.i.



**CODICE
CIVILE
E
PENALE**

DESTINATARI DI OBBLIGHI E TUTELE NEL D.LGS 81/08



DATORE DI LAVORO



LAVORATORI



RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)



RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)



MEDICO COMPETENTE



ADDETTI ALLE EMERGENZE



DIRIGENTI



PREPOSTO



LAVORATORE AUTONOMO DITTA INDIVIDUALE



COMMITTENTE APPALTANTE



APPALTATORI



PROGETTISTI

IL DATORE DI LAVORO



La legge lo definisce così

IL SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL LAVORATORE O, COMUNQUE, IL SOGGETTO CHE, SECONDO IL TIPO E L'ASSETTO DELL'ORGANIZZAZIONE NEL CUI AMBITO IL LAVORATORE PRESTA LA PROPRIA ATTIVITÀ, HA LA RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE STESSA O DELL'UNITÀ PRODUTTIVA IN QUANTO **ESERCITA I POTERI DECISIONALI E DI SPESA.** OMISSIS

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI

- a) LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI
CON LA CONSEGUENTE ELABORAZIONE
DEL DOCUMENTO PREVISTO
DALL'ARTICOLO 28;**

- b) LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE DAI RISCHI.**

RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO

LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO PER LA MANCATA ADOZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA È **ESCLUSA NEL CASO DI DOLO** O DI RISCHIO ELETTIVO DELL'INFORTUNATO OVVERO QUANDO SONO PRESENTI NELLA CONDOTTA DEL MEDESIMO I CARATTERI DELLA **ABNORMITÀ E DELLA ASSOLUTA IMPREVEDIBILITÀ**, MENTRE L'EVENTUALE CONCORSO DI COLPA DEL LAVORATORE, DOVUTA A **NEGLIGENZA, IMPRUDENZA O IMPERIZIA**, NON ASSUME ALCUN VALORE ESIMENTE PER L'IMPRENDITORE

IL LAVORATORE



La legge lo definisce così

**PERSONA CHE,
INDIPENDENTEMENTE DALLA
TIPOLOGIA CONTRATTUALE, SVOLGE
UN'ATTIVITÀ LAVORATIVA
NELL'AMBITO
DELL'ORGANIZZAZIONE DI UN
DATORE DI LAVORO PUBBLICO O
PRIVATO, CON O SENZA
RETRIBUZIONE, ANCHE AL SOLO FINE
DI APPRENDERE UN MESTIERE,
UN'ARTE O UNA PROFESSIONE,
ESCLUSI GLI ADDETTI AI SERVIZI
DOMESTICI E FAMILIARI.**



QUALI LAVORATORI ?

TUTTI !!!!!

ALCUNI LAVORATORI POSSONO ESSERE ANCHE DEFINITI EQUIPARATI

- **IL SOCIO LAVORATORE** DI COOPERATIVA O DI SOCIETÀ, ANCHE DI FATTO, CHE PRESTA LA SUA ATTIVITÀ PER CONTO DELLE SOCIETÀ E DELL'ENTE STESSO;
- **L'ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE** DI CUI ALL'ARTICOLO 2549, E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE;
- **IL SOGGETTO BENEFICIARIO** DELLE INIZIATIVE DI **TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO** (OMISSIS);
- **L'ALLIEVO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ED UNIVERSITARI** E IL PARTECIPANTE AI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NEI QUALI SI FACCIA USO DI LABORATORI, ATTREZZATURE DI LAVORO IN GENERE, AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI, IVI COMPRESI LE APPARECCHIATURE FORNITE DI **VIDEOTERMINALI**;
- **I VOLONTARI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA** E DEL **CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO** E **SPELEOLOGICO**, E DEI **VIGILI DEL FUOCO**, TENENDO CONTO DELLE PARTICOLARI MODALITÀ DI **VOLGIMENTO** DELLE RISPETTIVE ATTIVITÀ.

**IL LAVORATORE DEVE PARTECIPARE AI
PROGRAMMI DI FORMAZIONE
ORGANIZZATI DAL DATORE DI LAVORO.**

**QUALORA NON VOLESSE PARTECIPARE
RISCHIA LA SANZIONE PENALE
DELL'ARRESTO FINO AD UN MESE
DELL'AMMENDA DA € 245,70 A € 737,10
(ARTICOLO 20 E 59 D.LGS. N. 81/2008)**

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

SERGIO VIANELLO INGEGNERE

11



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

La legge li definisce così art. 33 D.Lgs. 81/08

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
 - a) **ALL'INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO**, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b) ad elaborare, per quanto di competenza, le **MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE** di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c) ad elaborare le **PROCEDURE DI SICUREZZA** per le varie attività aziendali;
 - d) a proporre i **PROGRAMMI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE** dei lavoratori;
 - e) a **PARTECIPARE ALLE CONSULTAZIONI** in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - f) a fornire ai lavoratori le **INFORMAZIONI** di cui all'articolo 36.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al **SEGRETO** in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)



La legge lo definisce così

PERSONA IN POSSESSO DELLE CAPACITÀ E DEI REQUISITI PROFESSIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DESIGNATA DAL DATORE DI LAVORO, A CUI RISPONDE, PER COORDINARE IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI “ CHE È L'INSIEME DELLE PERSONE, SISTEMI E MEZZI ESTERNI O INTERNI ALL'AZIENDA FINALIZZATI ALL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI PER I LAVORATORI

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)



La legge lo definisce così

“ **PERSONA ELETTA O DESIGNATA PER RAPPRESENTARE I LAVORATORI PER QUANTO CONCERNE GLI ASPETTI DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DURANTE IL LAVORO** “

Nelle aziende o unità produttive che occupano *fino a quindici* lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo **Rappresentante per i Lavoratori Territoriale (R.L.S.T.)**



IL MEDICO COMPETENTE



La legge lo definisce così

“MEDICO IN POSSESSO DI UNO DEI TITOLI E DEI REQUISITI FORMATIVI E PROFESSIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 38, CHE **COLLABORA**, SECONDO QUANTO PREVISTO ALL'ARTICOLO 29, COMMA 1, CON IL DATORE DI LAVORO AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI ED È NOMINATO DALLO STESSO PER EFFETTUARE LA **SORVEGLIANZA SANITARIA** E PER TUTTI GLI ALTRI COMPITI DI CUI AL PRESENTE DECRETO “





QUALI I COMPITI

IL MEDICO COMPETENTE RISPONDE DELLA RACCOLTA, DELL'AGGIORNAMENTO E DELLA CUSTODIA DELLE INFORMAZIONI MINIME DELLA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO CHE INDIVIDUA DATI ANAGRAFICI, RISULTATI DELLE VISITE E GIUDIZIO DI IDONEITÀ.

L'ADDETTO ALLE EMERGENZE



La legge lo definisce così

“IL COMMITTENTE / DATORE DI LAVORO DEVE

«ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO, DI PRIMO SOCCORSO E, COMUNQUE, DI GESTIONE DELL'EMERGENZA.. »


IL DIRIGENTE



La legge
lo definisce così

“ PERSONA CHE, IN RAGIONE DELLE **COMPETENZE PROFESSIONALI** E DI POTERI GERARCHICI E FUNZIONALI ADEGUATI ALLA NATURA DELL’INCARICO CONFERITOGLI, **ATTUA LE DIRETTIVE DEL DATORE DI LAVORO** ORGANIZZANDO LA ATTIVITÀ LAVORATIVA E VIGILANDO SU DI ESSA”

IL PREPOSTO



*La legge lo
definisce così*

L'ART.299 D.LGs.81/08 (**ESERCIZIO DI FATTO DI POTERI DIRETTIVI**), SPECIFICA CHE : “LE POSIZIONI DI GARANZIA RELATIVE AI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE B), D) ED E) (NDR: DDL, DIRIGENTE E PREPOSTO) GRAVANO ALTRESÌ SU COLUI IL QUALE, **PUR SPROVVISTO DI REGOLARE INVESTITURA,** ESERCITI IN CONCRETO I POTERI GIURIDICI RIFERITI A CIASCUNO DEI SOGGETTI IVI DEFINITI.”. QUESTA POSIZIONE DI GARANZIA, NON IN MANIERA ESCLUSIVA MA CONCORRENTE, LA RICOPRONO QUINDI ANCHE I PREPOSTI, PUR SE SPROVVISTI DI UNA REGOLARE INVESTITURA (PREPOSTI DI FATTO).

IL PREPOSTO



La giurisprudenza
lo definisce così

“ PERSONA CHE, IN RAGIONE DELLE
COMPETENZE PROFESSIONALI E NEI
LIMITI DI **POTERI GERARCHICI** E
FUNZIONALI ADEGUATI ALLA NATURA
DELL'INCARICO CONFERITOGLI,
SOVRINTENDE ALLA ATTIVITÀ
LAVORATIVA E GARANTISCE
L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE
RICEVUTE, CONTROLLANDONE LA
CORRETTA ESECUZIONE DA PARTE DEI
LAVORATORI ED **ESERCITANDO UN**
FUNZIONALE POTERE DI INIZIATIVA; “



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI


M I L A N O

SERGIO VIANELLO INGEGNERE

20



DIFFERENZE TRA DIRIGENTE E PREPOSTO





IL PREPOSTO PER LEGGE DEVE:

a)

SOVRINTENDERE E VIGILARE SULLA OSSERVANZA DA PARTE DEI SINGOLI LAVORATORI DEI LORO OBBLIGHI DI LEGGE, NONCHÉ DELLE DISPOSIZIONI AZIENDALI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E DI USO DEI MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVI E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MESSI A LORO DISPOSIZIONE E, IN CASO DI PERSISTENZA DELLA INOSSERVANZA, INFORMARE I LORO SUPERIORI DIRETTI;

b)

VERIFICARE AFFINCHÉ SOLTANTO I LAVORATORI CHE HANNO RICEVUTO ADEGUATE ISTRUZIONI ACCEDANO ALLE ZONE CHE LI ESPONGONO AD UN RISCHIO GRAVE E SPECIFICO;

c)

RICHIEDERE L'OSSERVANZA DELLE MISURE PER IL CONTROLLO DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO IN CASO DI EMERGENZA E DARE ISTRUZIONI AFFINCHÉ I LAVORATORI, IN CASO DI PERICOLO GRAVE, IMMEDIATO E INEVITABILE, ABBANDONINO IL POSTO DI LAVORO O LA ZONA PERICOLOSA;

d)

INFORMARE IL PIÙ PRESTO POSSIBILE I LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO DI UN PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO CIRCA IL RISCHIO STESSO E LE DISPOSIZIONI PRESE O DA PRENDERE IN MATERIA DI PROTEZIONE;

e)

ASTENERSI, SALVO ECCEZIONI DEBITAMENTE MOTIVATE, DAL RICHIEDERE AI LAVORATORI DI RIPRENDERE LA LORO ATTIVITÀ IN UNA SITUAZIONE DI LAVORO IN CUI PERSISTE UN PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO;

ART 19 D.Lgs 81/08 e s.m.i.



IL PREPOSTO PER LEGGE DEVE:

f)

SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE AL DATORE DI LAVORO O AL DIRIGENTE SIA LE DEFICIENZE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, SIA OGNI ALTRA CONDIZIONE DI PERICOLO CHE SI VERIFICHINO DURANTE IL LAVORO, DELLE QUALI VENGA A CONOSCENZA SULLA BASE DELLA FORMAZIONE RICEVUTA;

Fbis)

IN CASO DI RILEVAZIONE DI DEFICIENZE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DI OGNI CONDIZIONE DI PERICOLO RILEVATA DURANTE LA VIGILANZA, SE NECESSARIO, INTERROMPERE TEMPORANEAMENTE L'ATTIVITÀ E, COMUNQUE, SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE AL DATORE DI LAVORO E AL DIRIGENTE LE NON CONFORMITÀ RILEVATE

g)

FREQUENTARE APPOSITI CORSI DI FORMAZIONE SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 37.



SANZIONI PER IL PREPOSTO

Sanzioni Penali

- [Art. 19, co. 1, lett. a\), c\), e\), f\) e f-bis](#): **arresto fino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro** [[Art. 56, co. 1, lett. a\)](#)]
- [Art. 19, co. 1, lett. b\), d\) e g\)](#): **arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 982,81 euro** [[Art. 56, co. 1, lett. b\)](#)]

SERGIO VIANELLO INGEGNERE

CHE POSSIBILITÀ HA IL PREPOSTO PER ADEMPIERE AI SUOI COMPITI ???



Prima
possibilità



Seconda possibilità



Terza
possibilità



Quarta
possibilità

***DAL MESE DI GENNAIO 2022 LA NORMATIVA
HA DATO MAGGIOR RILEVANZA AL RUOLO DI PREPOSTO***

IN PARTICOLARE IL PREPOSTO :

- ✓ **RICOPRE MAGGIORI RESPONSABILITÀ, ANCHE PENALI**
- ✓ **DEVE ESSERE NOMINATO FORMALMENTE DAL DATORE DI LAVORO**
- ✓ **DEVE SEGUIRE UNA NUOVA MODALITÀ DI FORMAZIONE**
- ✓ **DEVE ESSERE COMUNICATO AL COMMITTENTE IN CASO DI APPALTO**
- ✓ **LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PUÒ PREVEDERE UN EMOLUMENTO**

SERGIO VIANELLO INGEGNERE

LA CONSULENZA TECNICA IN INFORTUNIO MORTALE



... CASO STUDIO

DUE BAGNINI ERANO IN SERVIZIO PRESSO UNA PISCINA, QUANDO UN MINORE DI CINQUE ANNI È PURTROPPO ANNEGATO. AGLI STESSI VIENE CONTESTATO DI AVER CAGIONATO LA MORTE DEL MINORE PER COLPA CONSISTITA, OLTRE CHE IN NEGLIGENZA, IMPERIZIA E IMPRUDENZA (**“SOLITA” COLPA GENERICA**), NELLA VIOLAZIONE DELLE NORME PREVISTE IN TEMA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO DEI BAGNANTI (**COLPA SPECIFICA**), ALL’INTERNO DI IMPIANTI SPORTIVI, PER NON ESSERSI ACCORTI- BENCHÉ PREPOSTO AL CONTROLLO - CHE IL MINORE STESSO, NON CAPACE DI NUOTARE, SI ERA INTRODOTTO NELLA VASCA OLIMPIONICA E PER NON ESSERE INTERVENUTI (TEMPESTIVAMENTE) IN SUO SOCCORSO.

SERGIO VIANELLO INGEGNERE

I TESTI E I CONSULENTI CHIAMATI DALLA PROPRIETÀ DELLA PISCINA AD ESPRIMERSI SU ARGOMENTI E CIRCOSTANZE IN SUA DIFESA, SI SONO ESPRESI SUI SEGUENTI PUNTI:

- LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL COMPLESSO DI PISCINE;
- LE DIMENSIONI DELLE VASCHE E DEGLI SPAZI CONFINANTI;
- LE DISTANZE TRA LE VARIE VASCHE;
- LE MISURE DI SICUREZZA E DI PREVENZIONE ADOTTATE NEL COMPLESSO.

TUTTO CIÒ ALL'EVIDENTE SCOPO DI DIMOSTRARE CHE NESSUNA VIOLAZIONE DELLE NORME È STATA POSTA IN ESSERE DAL DATORE DI LAVORO RESPONSABILE DELLA STRUTTURA.

SERGIO VIANELLO INGEGNERE

LA SENTENZA **HA CONDANNATO PER OMICIDIO COLPOSO** A VENTI MESI, I DUE GIOVANI BAGNINI INCARICATI DI CONTROLLARE LA VASCA OLIMPIONICA NELLA QUALE IL PICCOLO AVEVA PERSO LA VITA. UNA TERZA IMPUTATA, L'ANIMATRICE DEL GRUPPO PARROCCHIALE DI CON IL QUALE IL BIMBO ERA GIUNTO IN PISCINA, AVEVA GIÀ **PATTEGGIATO** SEI MESI.

LA PROPRIETÀ HA DIMOSTRATO LA REGOLARITÀ DELLA SUA STRUTTURA CON L'AUSILIO DEI SUOI CONSULENTI E **NON AVUTO CONSEGUENZE** DI TIPO PENALE.

IN AULA, NEL CORSO DEL PROCESSO SONO STATI RICOSTRUITI I MOMENTI DI QUELLA TRAGICA MATTINATA. IL BAMBINO ERA STATO AFFIDATO DAI GENITORI AI RESPONSABILI DEL GRUPPO PER TRASCORRERE LA GIORNATA IN PISCINA. NON SAPEVA NUOTARE BENE E DOVEVA RESTARE NELLA VASCA PER I PIÙ PICCOLI, MA A UN CERTO PUNTO ERA IMPROVVISAMENTE USCITO PER TUFFARSI IN QUELLA OLIMPIONICA.



CAFFE ???



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

SERGIO VIANELLO INGEGNERE

30





ART 28 D.LGS 81/08 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (D.V.R.)

Deve “.... contenere:

- a) una relazione sulla **VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI** per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. ;
- b) l'indicazione delle **MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE** e dei dispositivi di protezione individuali adottati ;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire **IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA**;
- d) l'individuazione delle **PROCEDURE** per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei **RUOLI DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE**;
- e) l'indicazione del **NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) **L'INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI** “

NESSUNA ATTIVITÀ UMANA È ESENTE DA RISCHI

Ciò è tanto più vero se questo concetto è applicato al mondo del lavoro dove

IL RISCHIO “ZERO” NON ESISTE

✓ DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RISCHI PREVISTI D.LGS 106/2009

- MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI;
- VIDEOTERMINALI;
- AGENTI FISICI (*RUMORE, ULTRASUONI, INFRASUONI, VIBRAZIONI MECCANICHE, CAMPI - ELETTRICITÀ, CAMPI ELETTRICI, CAMPI MAGNETICI, RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI, MICROCLIMA E ATMOSFERE IPERBARICHE*);
- SOSTANZE PERICOLOSE (*AGENTI CHIMICI, AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI, AMIANTO*);
- AGENTI BIOLOGICI;
- ATMOSFERE ESPLOSIVE;
- PER LAVORATRICI MADRI (*D.LGS. 26 MARZO 2001 N° 151*);
- DA STRESS LAVORO-CORRELATO;
- MOVIMENTI RIPETITIVI;
- LEGATI AL CONTESTO AMBIENTALE;
- LEGATI ALL'UTILIZZO DI MACCHINE, APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE DI LAVORO, SOSTANZE O DEI PREPARATI CHIMICI IMPIEGATI;
- LEGATI SPECIFICA TIPOLOGIA CONTRATTUALE ATTRAVERSO CUI VIENE RESA LA PRESTAZIONE DI LAVORO;
- CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE, DI ETÀ E DI PROVENIENZA DA ALTRI PAESI;
-

**LA RECENTE RIFORMA DELLE PENSIONI LANCIA UNA SFIDA
AGLI OPERATORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO:
"COLLOCAZIONE E DPI PER USURATI LAVORATORI ANZIANI"**



PuntoSicuro



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

SERGIO VIANELLO INGEGNERE

34



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCE di MILANO

METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

L'OBBLIGO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELL'ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DEVE ESSERE ADEMPIUTO DAL DATORE DI LAVORO IN COLLABORAZIONE CON IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E CON IL MEDICO COMPETENTE NEI CASI IN CUI È OBBLIGATORIA LA SORVEGLIANZA SANITARIA, PREVIA CONSULTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA (ART. 29, PRIMO E SECONDO COMMA D.LGS. N. 81/2008)

È CONSUETUDINARIO ESPRIMERE IL RISCHIO IN FUNZIONE DI UNA CARATTERISTICA QUALITATIVA, ASSOCIANDO AD OGNI ARGOMENTO DI RISCHIO, PER OGNI SORGENTE INDIVIDUATA, UNA PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO DI INCIDENTE PROVOCATA DA TALE SORGENTE ED UNA MAGNITUDO DI DANNO DERIVANTE ATTESO.

LA PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO È STATA QUI FISSATA IN QUATTRO LIVELLI DI VALORE NUMERICO: 1, 2, 3 E 4.

LA MAGNITUDO DEL DANNO ATTESO È FISSATA PARIMENTI IN QUATTRO LIVELLI DI VALORE: 1, 2, 3 E 4.

L' ENTITÀ DEL RISCHIO ASSOCIATO AD UNA SORGENTE PER OGNI POSSIBILE ARGOMENTO È RAPPRESENTATA DAL PRODOTTO DEL VALORE DELLA MAGNITUDO DEL DANNO POTENZIALE (M) PER IL VALORE DELLA PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO (P), RELATIVI A QUEL RISCHI.

MAGNITUDO DEL DANNO POTENZIALE (M)

Valore	Criteri
1 DANNI LIEVI	Nell'ambito dell'attività è stata individuata una tipologia di incidente durante una fase dell'attività, che può causare DANNI LIEVI a persone o cose rapidamente reversibili che non richiedono alcun trattamento.
2 DANNI DI MODESTA ENTITÀ	Potrebbero verificarsi infortuni che possono produrre inabilità temporanea e richiedere un trattamento di primo soccorso con PROGNOSI INFERIORE O UGUALE AI TRE GIORNI DI GUARIGIONE . Nell'ambito dell'attività è stata individuata una tipologia di incidente durante una fase dell'attività che può causare danni moderati a persone o cose.
3 DANNI GRAVI	Potrebbero verificarsi INFORTUNI CON EFFETTI IRREVERSIBILI O DI INABILITÀ PERMANENTE che richiedono specifici trattamenti medici. Nell'ambito dell'attività è stata individuata una tipologia di incidente durante una fase dell'attività che può causare danni gravi a persone o cose e/o produrre una non trascurabile contaminazione dell'ambiente.
4 DANNI GRAVISSIMI	Potrebbero verificarsi infortuni che possono produrre sulle persone EFFETTI IRREVERSIBILI CHE POSSONO PRODURRE INABILITÀ TEMPORANEA CON PRIMA PROGNOSI SUPERIORE AI 30 GIORNI DI GUARIGIONE, PERDITE ANATOMICHE E/O FUNZIONALI O ADDIRITTURA DECESSO . Nell'ambito dell'attività è stata individuata una tipologia di incidente durante una fase dell'attività che può causare danni gravissimi a persone o cose e/o produrre alta contaminazione dell'ambiente.

PROBABILITÀ – FREQUENZA EVENTI (P)

Valore	Criteri
1 EVENTO IMPROBABILE	<p>Il fattore di rischio PUÒ PROVOCARE UN DANNO SOLO IN RARE CIRCOSTANZE OCCASIONALI o sfortunate di eventi.</p> <p>Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili.</p> <p>Non esiste una correlazione tra attività lavorativa e fattori di rischio.</p>
2 EVENTO POSSIBILE	<p>Il fattore di rischio può provocare un danno, non SOLO IN OCCASIONE DI CIRCOSTANZE OCCASIONALI SFAVOREVOLI.</p> <p>È noto qualche episodio che, per la tipologia considerata, ha dato luogo a danno.</p>
3 EVENTO PROBABILE	<p>Il fattore di rischio può provocare un danno, ANCHE SE NON IN MANIERA AUTOMATICA O DIRETTA.</p> <p>Statisticamente si sono verificati infortuni in analoghe circostanze di lavoro.</p> <p>Esiste una correlazione tra l'attività e/o il fattore di rischio.</p>
4 EVENTO INEVITABILE (nel tempo)	<p>L'attività lavorativa richiede una particolare organizzazione del lavoro perché presenta interferenze, sovrapposizioni, incompatibilità di operazioni, ecc.</p> <p>Si sono registrati DANNI PER LA TIPOLOGIA CONSIDERATA (INCIDENTI, INFORTUNI, MALATTIE PROFESSIONALI).</p> <p>Esiste una correlazione tra l'attività e/o il fattore di rischio ed il peggioramento dell'andamento infortunistico e/o di malattie professionali su un periodo significativo (tre, cinque anni).</p> <p>Sono state segnalate situazioni di rischio potenziale per danni gravi.</p>

NELLA FIGURA SOTTOSTANTE SONO RAPPRESENTATI I VALORI DEL RISCHIO PER LE VARIE COMBINAZIONI DI PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO E MAGNITUDO DEL DANNO POTENZIALE.

4	4	8	12	16
3	3	6	9	12
2	2	4	6	8
1	1	2	3	4
	1	2	3	4

16	MOLTO ALTO	ARRESTO DELL'ATTIVITÀ IN CORSO SINO ALL'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI RADICALI DI PROTEZIONE AL FINE DI RIDURRE SIA LA PROBABILITÀ DELL'EVENTO PERICOLOSO, CHE IL DANNO POTENZIALE.
9-12	ALTO	SONO NECESSARI INTERVENTI ANCHE RADICALI DI PROTEZIONE AL FINE DI RIDURRE SIA LA PROBABILITÀ DELL'EVENTO PERICOLOSO, CHE IL DANNO POTENZIALE
6-8	MEDIO	INDIVIDUARE E PROGRAMMARE MIGLIORAMENTI DELLA SICUREZZA GENERALE, CON INTERVENTI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE TALI DA RIDURRE LA PROBABILITÀ DELL'EVENTO PERICOLOSO E IL DANNO POTENZIALE
3-4	BASSO	MONITORARE COSTANTEMENTE I PERICOLI POTENZIALI AFFINCHÉ GLI STESSI SIANO SEMPRE SOTTO CONTROLLO
1-2	TRASCURABILE	PERICOLI POTENZIALI SUFFICIENTEMENTE SOTTO CONTROLLO

ART 2087 C.C.

**PONE A CARICO
DELL'IMPRENDITORE,
L'OBLIGO DI ADOTTARE LE
MISURE NECESSARIE PER
TUTELARE L'INTEGRITÀ
FISICA E MORALE DEI
LAVORATORI [V. COST.32].**

SERGIO VIANELLO INGEGNERE

ART 2087 C.C.

L'IMPRENDITORE È RESPONSABILE
PER CULPA IN ELIGENDO:

**EGLI CIOÈ DEVE SCEGLIERE
LAVORATORI
COMPETENTI E CAPACI**

SERGIO VIANELLO INGEGNERE

ART 2087 C.C.

**L'IMPRENDITORE (E IN SUBORDINE IL
PREPOSTO) È RESPONSABILE PER
CULPA IN VIGILANDO :**

**EGLI CIOÈ DEVE VIGILARE SUL RISPETTO,
DA PARTE DEI LAVORATORI, DELLE
MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE**

SERGIO VIANELLO INGEGNERE

RESPONSABILITA' DI CHI HA L'OBLIGO DI VIGILARE

LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO PER LA MANCATA ADOZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA È **ESCLUSA NEL CASO DI DOLO** O DI RISCHIO ELETTIVO DELL'INFORTUNATO OVVERO QUANDO SONO PRESENTI NELLA CONDOTTA DEL MEDESIMO I CARATTERI DELLA **ABNORMITÀ E DELLA ASSOLUTA IMPREVEDIBILITÀ**, MENTRE L'EVENTUALE CONCORSO DI COLPA DEL LAVORATORE, DOVUTA A **NEGLIGENZA, IMPRUDENZA O IMPERIZIA**, NON ASSUME ALCUN VALORE ESIMENTE PER L'IMPREDITORE

SERGIO VIANELLO INGEGNERE

ART 437-451 C.P.

A PRESIDIO DEL RISPETTO DI TALE OBBLIGO VI SONO ANCHE NUMEROSE NORME PENALI, CONTENUTE NEL CODICE PENALE (**ARTT. 437, 451 C.P.**) ED IN NUMEROSE LEGGI SPECIALI.

TRA QUESTI OBBLIGHI RIENTRA OVVIAMENTE LA PRELIMINARE SCELTA DI IMPRESE E LAVORATORI IN GRADO DI SVOLGERE "IN SICUREZZA" ATTIVITÀ NEI LUOGHI DI LAVORO DI SUA PERTINENZA


SERGIO VIANELLO INGEGNERE

LE INDAGINI DEGLI ORGANISMI DI VIGILANZA SULLA SICUREZZA DEL LAVORO

ART. 64 D.P.R. 303/56 (ISPEZIONI)

GLI ISPETTORI DEL LAVORO HANNO FACOLTÀ DI PRENDERE VISIONE, PRESSO GLI OSPEDALI, ED EVENTUALMENTE DI CHIEDERE COPIA, DELLA **DOCUMENTAZIONE CLINICA** DEI LAVORATORI RICOVERATI PER MALATTIE DOVUTE A CAUSE LAVORATIVE O PRESUNTE TALI.

GLI ISPETTORI DEL LAVORO DEVONO **MANTENERE IL SEGRETO** SOPRA I PROCESSI DI LAVORAZIONE E SULLE NOTIZIE E DOCUMENTI DEI QUALI VENGONO A CONOSCENZA PER RAGIONI DI UFFICIO.



LE INDAGINI DEGLI ORGANISMI DI VIGILANZA SULLA SICUREZZA DEL LAVORO

Articolo 301 D.Lgs 81/08- Applicabilità delle disposizioni di cui agli articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758

ART. 20 E 21 D.Lvo 758/94

POTERE DI IMPARTIRE **PRESCRIZIONI** IN CASO DI **INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO**, INDICANDO MODALITÀ E TEMPI DELLA REGOLARIZZAZIONE (CONTRO LE PRESCRIZIONI NON È AMMESSO RICORSO IN VIA AMMINISTRATIVA)... L'ISPETTORE PUÒ IMPARTIRE ULTERIORI MISURE PER LA TUTELA DEI LAVORATORI


ART. 11 D.Lvo 758/94 (EX DPR 520/55)

POTERE DI **DISPOSIZIONE** (POTERE DI IMPARTIRE, SULLA BASE DI UN APPREZZAMENTO DISCREZIONALE E **IN DIFETTO DI PREVISIONI DI LEGGI SPECIFICHE**, DISPOSIZIONI IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE, CONTRO LE QUALI È AMMESSO RICORSO IN VIA AMMINISTRATIVA)



SERGIO VIANELLO INGEGNERE

VERBALE DI SOPRALLUOGO CON S.I.T. (SOMMARIE INFORMAZIONI TESTIMONIALI) FOTO, DOCUMENTAZIONE, EVENTUALE SEQUESTRO E VERBALE DI ACCERTAMENTI E RILIEVI, ECC....



OBBLIGO DI IMPARTIRE LA PRESCRIZIONE DA PARTE DELL'ORGANO DI VIGILANZA SECONDO LA PROCEDURA " 758 " ; (CORTE COSTITUZIONALE)

...OMISSIONE COLPEVOLE DA PARTE DELL'ORGANO DI VIGILANZA CHE NON PROVVEDA AD IMPARTIRE OBBLIGATORIAMENTE LA PRESCRIZIONE, LADDOVE UNA VIOLAZIONE ALLA NORMATIVA ANTIINFORTUNISTICA SIA STATA RICONTRATA...

PRESCRIZIONE "ORA PER ALLORA" IN CASO DI REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA (CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 19/98)

DEVE ESSERE AMMESSO ALLA DEFINIZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA, IN VISTA DELL'ESTINZIONE DEL REATO IL CONTRAVVENTORE CHE ABBAIA SPONTANEAMENTE E AUTONOMAMENTE PROVVEDUTO AD ELIMINARE LE CONSEGUENZE DANNOSE O PERICOLOSE DELLA CONTRAVVENZIONE PRIMA O, COMUNQUE, INDIPENDENTEMENTE DALLA PRESCRIZIONE DELL'ORGANO DI VIGILANZA.

L'ORGANO DI VIGILANZA SI LIMITA A DARE CONTO DELL'AVVENUTA REGOLARIZZAZIONE, SENZA TROVARSI COSTRETTO AD INVENTARE IL CONTENUTO DI UNA VERA E PROPRIA PRESCRIZIONE CHE, IN CONCRETO, NON HA RAGIONE D'ESSERE

SERGIO VIANELLO INGEGNERE



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO
in seguito ad opposizione contro decreto penale di condanna
- art. 557, comma 1, c.p.p. -

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letto

il decreto penale di condanna con il quale:

domiciliato in Milano
difeso di fiducia dall'avv.

con studio in

SERGIO VIANELLO INGEGNERE



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

SERGIO VIANELLO INGEGNERE

48



***GRAZIE PER
L'ATTENZIONE !***



WWW.AEQUORSICUREZZA.NET



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

SERGIO VIANELLO INGEGNERE

49



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO